

AVVISO DI PRESENTAZIONE

DELLE DOMANDE DI RIMBORSO DELLE C.D. "POLIZZE DORMIENTI" AFFLUITE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 343, LEGGE 266/2005.

**Ai sensi della Legge n. 388/2000, articolo 148 - Iniziative a vantaggio dei consumatori –
DM 28/05/2010 ART. 7**

APERTURA PRESENTAZIONE

**Le domande di rimborso possono essere presentate
DAL 13 FEBBRAIO 2013
AL 15 APRILE 2013**

**Per la compilazione delle domande utilizzare
lo schema di domanda**

(collegamento al sito del Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it)

Art. 1 – FINALITA' DELLA PROCEDURA

I commi 345 – *quater* e 345 – *octies*, della Legge del 23 dicembre 2005, n. 266 aggiunti dal comma 2-*bis* dell'art. 3 del Decreto Legge 28 agosto 2008 n. 134, convertito in legge con Legge 27 ottobre 2008 n. 166, hanno stabilito la retroattività delle disposizioni in materia di “Polizze dormienti” *“con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006”*.

Il Decreto Ministeriale del 28 maggio 2010, in esecuzione del comma 1, art. 148 della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, ha individuato le iniziative per favorire il rimborso delle c.d. “Polizze dormienti” affluite al Fondo di cui all'art.1, c. 343, della Legge del 23 dicembre 2005, n. 266 per le quali ha operato la retroattività di cui sopra.

CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA (nel seguito, “Consap”) è stata incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, previo parere da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della gestione della procedura diretta al rimborso di cui sopra in favore degli aventi diritto.

Art. 2 – OGGETTO

Può essere presentata domanda di rimborso delle somme trasferite al Fondo “Rapporti dormienti” esclusivamente per quelle polizze vita prescritte (c.d. “Polizze dormienti”), per le quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1. evento (morte/vita dell'assicurato) o scadenza della polizza che determinavano il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;**
- 2. prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 29 ottobre 2008;**
- 3. rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell'Intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo “Rapporti dormienti”.**

Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per il rimborso deve conformarsi allo schema allegato al presente avviso. La stessa va presentata a partire dal 13 febbraio 2013 e non oltre il 15 aprile 2013, a pena di irricevibilità della domanda stessa.

La domanda può essere presentata in uno dei seguenti modi:

- 1. raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Consap Spa - Gestione Polizze dormienti, Via Yser, 14 – 00198, Roma** (ai fini della tempestività della presentazione farà fede la data apposta sull'avviso stesso dall'ufficio postale

ricevente);

2. **plico a mano: le domande possono essere presentate all'indirizzo di cui sopra dalle ore 8,00 alle ore 17,30 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 il venerdì** (la data di acquisizione della domanda presentata a mano è comprovata dal timbro datato apposto su di essa da Consap);
3. **Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: consap@pec.consap.it**. (non saranno prese in considerazione le domande inoltrate a mezzo di posta elettronica non certificata).

N.B.: i documenti di cui al successivo art. 4 richiesti in originale (per esempio l'attestazione dell'intermediario) non potranno essere inviati a mezzo pec, bensì solo a mezzo raccomandata a.r. o plico a mano.

Si raccomanda di inviare una domanda per ogni singola polizza della quale si chiede il rimborso.

Ogni raccomandata/plico a mano deve contenere, oltre la domanda, la documentazione indicata al successivo art.4.

Sul plico deve essere apposta la dicitura: "legge n. 388/2000, articolo 148, comma 1 – D.M. 28/05/2010 art. 7 – Gestione Polizze Dormienti".

NOTA BENE

Dovranno essere ripresentate, con le modalità qui indicate, le istanze di rimborso di polizze eventualmente già presentate a Consap (respinte o meno) prima della data di pubblicazione del presente avviso.

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RIMBORSO

La domanda di rimborso dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. copia del documento di riconoscimento del richiedente avente titolo al rimborso (fronte/retro); a tale fine sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni;
2. copia del codice fiscale;

3. copia della polizza vita;
4. originale dell'attestazione rilasciata dagli Intermediari di cui all'art. 1 del D.P.R. 22 giugno 2007, n.116 (compagnie assicuratrici, banche o altri soggetti che esercitano l'assicurazione sulla vita, etc), conforme al modello pubblicato sul sito Consap, in cui l'Intermediario dichiara di:
 - a. aver accertato la sussistenza dei requisiti di dormienza della polizza vita e, quindi, che:
 - i. l'evento (morte/vita dell'assicurato) o la scadenza che determinavano il diritto a riscuotere il capitale assicurato siano intervenuti successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
 - ii. la prescrizione del diritto alla riscossione del capitale assicurato sia intervenuta anteriormente al 29 ottobre 2008;
 - b. aver trasferito il capitale assicurato al Fondo "rapporti dormienti" (indicando la data del versamento, importo e numero di CRO);
 - c. aver rifiutato la prestazione assicurativa, opponendo l'intervenuta prescrizione, con contestuale impegno a non provvedervi in futuro.

N.B.: si richiama l'attenzione degli istanti sulla circostanza che l'attestazione di cui sopra deve contenere – a pena di improcedibilità dell'istanza – il numero identificativo della polizza, indicato nella comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 4, comma 1, del citato D.P.R.

Se la domanda è presentata da persona diversa dall'avente diritto al rimborso, dovrà essere inviata, altresì, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo al richiedente. Più precisamente

1. nel caso di richiesta avanzata dall'erede del beneficiario indicato in polizza, dovrà essere prodotta in originale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il decesso del beneficiario stesso e i nominativi degli eredi;
2. nel caso di richiesta avanzata dal tutore nell'interesse di un minore ovvero nell'interesse di un soggetto interdetto, dovrà essere prodotto il provvedimento di nomina nonché autorizzazione del giudice tutelare all'incasso.
3. nel caso di richiesta avanzata dal delegato o dal mandatario - con o senza rappresentanza del mandante - dovranno essere prodotti in originale:
 - a. la delega o il mandato del beneficiario corredata del documento d'identità del delegante o del mandante;
 - b. delega alla riscossione di benefici economici da parte di terzi (art. 21, comma 2 e art. 47, DPR 445/2000) o, in alternativa, procura notarile all'incasso.

Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia; con riferimento a nati e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale (genitore o tutore).

Art. 5 - MODALITÀ E TERMINI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande di rimborso, corredate della documentazione di cui al precedente articolo 4, pervenute a Consap, saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Se la documentazione prodotta dall'istante non consente di definire, con accoglimento o reiezione, la domanda di rimborso, Consap chiede le opportune integrazioni all'istante nel termine di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di rimborso. L'istante dovrà, entro i successivi 60 giorni, far pervenire a Consap la documentazione richiesta.

In caso di persistente carenza documentale, Consap chiede ulteriore documentazione integrativa entro i 30 giorni successivi al pervenimento di quella già trasmessa. L'istante dovrà, entro i successivi 30 giorni, far pervenire a Consap la documentazione richiesta.

L'istruttoria si conclude in ogni caso entro il centottantesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze di rimborso e cioè entro il 14 ottobre 2013.

Le istanze che a tale data non risulteranno idoneamente completate con la documentazione integrativa richiesta a termini dei capoversi che precedono non potranno che essere respinte.

All'esito dell'istruttoria, Consap, a seconda dei casi

- comunica l'accoglimento dell'istanza;
- comunica la reiezione motivata dell'istanza.

Art. 6 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI E RELATIVI PAGAMENTI

Conclusa l'istruttoria nel termine di cui al precedente art. 5, comma 4, Consap, entro i 15 giorni successivi, determina l'ammontare complessivo degli importi da rimborsare e chiede al Ministero l'accredito della relativa somma.

Consap provvede a disporre i rimborsi dei singoli aventi diritto entro i 30 giorni successivi all'accredito di cui sopra.

Nel caso di insufficienza dell'importo di cui al comma 1, art. 7 del Decreto Ministeriale del 28 maggio 2010 per erogare interamente i rimborsi, gli stessi verranno corrisposti in misura proporzionalmente ridotta.

Formeranno oggetto dei rimborsi esclusivamente le somme (per intero o proporzionalmente ridotte nell'evenienza di cui sopra) devolute al Fondo "Rapporti dormienti", senza oneri accessori e senza il riconoscimento di interessi.

I rimborsi non sono assoggettati alle preventive verifiche di cui all'art. 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., ai sensi delle circolari della R.G.S. n. 22/2008 e n. 29/2009 né sottoposti a comunicazioni ai sensi dell'art. 18 del decreto Legge del 22/6/2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge del 7 agosto 2012 n. 134.

Restano esclusi in capo a Consap gli obblighi di verifica di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Dell'avvenuta disposizione di rimborso verrà data comunicazione all'avente diritto.

Art. 7 – REFERENTE DELLA PROCEDURA

Per eventuali informazioni/chiarimenti sono a disposizione degli interessati i seguenti contatti:

- INDIRIZZO: Consap S.p.A. – Gestione polizze dormienti, via Yser 14 – 00198 - ROMA
- NUMERO CONTACT CENTER: 06/85796444
- E-MAIL:
 - ✓ certificata: consap@pec.consap.it
 - ✓ non certificata: polizzedormienti@consap.it (da **non** utilizzare per l'invio delle istanze)
- FAX: 06/85796446

Il Responsabile del procedimento è l'Avv.to Giulio Ascoti, responsabile del Dipartimento Fondi di Solidarietà di Consap.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali in relazione ad attività svolte per effetto del presente avviso viene effettuato da Consap, nel rispetto degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

